



Stato: marzo 2018

## Promemoria per gli svizzeri condannati all'estero

### Concernente un possibile trasferimento alla Svizzera per terminare l'espiazione della condanna

La Convenzione europea del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati (qui di seguito: Convenzione) consente, a determinate condizioni, alle persone condannate ad una pena privativa della libertà (pena o misura) all'estero di rientrare nel loro Paese d'origine per terminare l'espiazione della loro condanna. In tal modo viene favorito il loro reinserimento sociale. Tuttavia, la Convenzione *non impone agli Stati membri di dare seguito a una richiesta di trasferimento*.

Il presente promemoria è indirizzato ai cittadini svizzeri che sono stati condannati a una pena privativa della libertà all'estero e che vorrebbero scontare il resto della pena o della misura in Svizzera. Fornisce una panoramica generale sul contenuto e sull'applicazione della Convenzione. Non può quindi tenere conto delle peculiarità del singolo caso. Per più ampie informazioni sono a disposizione le competenti autorità dello Stato in cui la persona interessata al trasferimento sta scontando la pena (Stato di condanna), l'Ufficio federale di giustizia (per l'indirizzo si veda il punto 3a) o la rappresentanza svizzera nello Stato di condanna.

Informazioni generali sul trasferimento dei condannati sono anche disponibili su Internet<sup>1</sup>.

#### 1. Condizioni generali per il trasferimento

Un trasferimento presuppone in particolare:

- il possesso della cittadinanza svizzera;
- che la sentenza di condanna emessa sia definitiva ed esecutoria;
- che al momento dell'entrata della richiesta di trasferimento la pena residua da scontare debba ammontare ad almeno 6 mesi;
- che la fattispecie penalmente rilevante sia punibile anche secondo il diritto svizzero;
- che le competenti autorità svizzere e estere diano il loro consenso al trasferimento, dal quale si aspettano una migliore risocializzazione della persona condannata;
- che la persona condannata dia il suo consenso al trasferimento pattuito.

#### 2. Effetti del trasferimento

##### a) **Determinazione di tipo e durata della condanna da scontare dopo il trasferimento**

Per quanto concerne la determinazione del concreto resto di pena da scontare, la Svizzera ha optato per la cosiddetta prosecuzione dell'esecuzione, secondo cui il tipo e la

---

<sup>1</sup> Informazioni generali: [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) (Temi: Sicurezza, Assistenza giudiziaria internazionale, Assistenza giudiziaria in materia penale, Trasferimento di condannati). Promemoria e basi legali: [www.rhf.admin.ch](http://www.rhf.admin.ch) (Diritto penale: direttive e promemoria risp. basi legali)

durata della condanna estera sono in linea di massima ripresi tali e quali. La pena residua da scontare in Svizzera dopo un eventuale trasferimento corrisponde quindi a quella che rimarrebbe da scontare nello Stato di condanna.

Esempio: Nello Stato di condanna la persona interessata è stata condannata a una pena privativa della libertà di 5 anni per traffico di svariati chili di cocaina. Al momento del trasferimento sono già stati scontati 2 anni. In questo caso, dopo un trasferimento, dovranno essere scontati i rimanenti 3 anni.

Tuttavia, se il tipo e la durata della pena inflitta nello Stato di condanna non sono compatibili con il diritto svizzero, ovvero perché più elevata alla pena massima prevista dal diritto svizzero, tale pena è in via eccezionale *adeguata* a questa pena massima.

Ai sensi dell'AIMP compete ad un tribunale cantonale esprimersi in merito all'entità della pena da scontare. Gli articoli 105 e 106 AIMP sono applicabili per analogia. La persona condannata ed eventualmente il suo rappresentante legale hanno la possibilità di esprimersi nel merito. La decisione è rilasciata in forma di una sentenza motivata che prevede un mezzo di ricorso cantonale.

#### **b) Questioni speciali**

- I condoni di pena accordati dallo Stato di condanna prima del trasferimento sono presi in considerazione (ad es. è computato anche il carcere preventivo riconosciuto nello Stato di condanna)<sup>2</sup>;
- dopo il trasferimento sia lo Stato di condanna sia la Svizzera possono accordare grazie, amnistie, ecc., secondo il rispettivo diritto nazionale e se le condizioni previste sono adempiute. È importante rilevare che le grazie non devono essere concesse per correggere una sentenza (estera) (Niggli/Wiprächtiger: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl., 2013, art. 381 N. 35);
- dopo il trasferimento l'esecuzione della condanna avviene conformemente al diritto svizzero (ad es. le condizioni per una liberazione condizionale anticipata sono stabilite secondo il diritto svizzero, anche se nello Stato di condanna la liberazione condizionale avrebbe potuto avvenire prima. In Svizzera, la liberazione condizionale è normalmente *possibile* dopo l'esecuzione di due terzi della pena, a condizione che la condotta della persona condannata durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini e delitti. La libertà condizionale può essere concessa a titolo eccezionale dopo l'espiazione di metà della pena qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino);
- le autorità svizzere possono tenere in carcere, perseguire o giudicare il condannato anche per reati che non sono oggetto del trasferimento (in mancanza di condizioni contrarie dello Stato di condanna);
- in presenza di nuove fattispecie, che giustificano una revisione della sentenza penale, soltanto lo Stato di condanna può decidere su un'eventuale istanza di revisione;
- se in Svizzera avviene una liberazione definitiva (ad es. dopo la completa espiazione della pena residua, la grazia o l'amnistia) e la persona trasferita ritorna nello Stato di condanna, la pena ivi inflittagli o il resto della stessa non deve più essere scontata.

---

<sup>2</sup> Eccezione: i cd. „*crédit de réduction de peine (CRP)*“ previsti dal diritto francese non possono essere considerati in Svizzera

### 3. Svolgimento della procedura di trasferimento

#### a) *Richiesta di trasferimento*

##### Autorità competenti

La richiesta di trasferimento può essere indirizzata alle seguenti autorità:

- alla competente autorità dello Stato di condanna;
- all'Ufficio federale di giustizia UFG, Settore Estradizioni, Bundesrain 20, CH-3003 Berna;
- ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera nello Stato di condanna.

##### Contenuto della richiesta di trasferimento

Per una richiesta all'attenzione delle autorità *svizzere* (Ufficio federale di giustizia, rappresentanza svizzera all'estero o autorità cantonali) va compilato in modo fedele e completo il modulo di richiesta in allegato.

Se la richiesta è invece indirizzata alla competente autorità dello Stato di condanna, questo modulo di richiesta può eventualmente fungere da aiuto alla formulazione, nella misura in cui non fosse disponibile uno speciale modulo di richiesta di tale autorità.

#### b) *Scambio di informazioni e documenti relativi al trasferimento*

Nel caso in cui un trasferimento sia preso in considerazione, le competenti autorità dello Stato di condanna e della Svizzera si scambiano le informazioni rilevanti per la decisione (ad es. generalità, indicazioni relative alla sentenza, informazioni inerenti all'esecuzione della pena scontata nello Stato di condanna e all'eventuale ulteriore esecuzione della pena in Svizzera).

#### c) *Decisione*

In Svizzera l'Ufficio federale di giustizia in collaborazione con le competenti autorità cantonali sono competenti in merito alla decisione relativa al trasferimento.

Dalla Convenzione non deriva *l'obbligo da parte degli Stati membri di dare seguito a una richiesta di trasferimento*. Inoltre, la Convenzione non prevede nessun rimedio giuridico contro una decisione di rifiuto. Le competenti autorità dello Stato di condanna e della Svizzera possono quindi respingere la richiesta di trasferimento anche senza addurre motivi.

Se, dallo scambio di informazioni e di documenti si rileva che i due Stati sono in linea di principio favorevoli ad un trasferimento, le modalità del trasferimento sono nuovamente comunicate alla persona condannata. Unicamente quando sulla base di queste informazioni esiste anche il consenso della persona condannata, l'Ufficio federale di giustizia comunicherà allo Stato di condanna il consenso definitivo al trasferimento e il trasferimento diventa eseguibile dal punto di vista della Svizzera.

#### d) *Esecuzione della decisione di trasferimento*

Se il trasferimento è eseguibile, le modalità di esecuzione sono concordate con lo Stato di condanna (data, luogo della consegna, ecc.).

#### e) *Durata della procedura*

La procedura di trasferimento può comprendere chiarimenti dispendiosi. In genere bisogna calcolare una *durata della procedura* di almeno sei mesi.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Settore Estradizioni

**Richiesta di trasferimento**

**da (Stato di condanna) ..... alla Svizzera**

***Generalità del / della richiedente***

Cognome: .....

Nome: .....

Data di nascita: .....

Luogo di nascita: .....

Luogo e Cantone d'origine: .....

Nazionalità: .....

Professione .....

Ultimo domicilio prima dell'arresto:  
(luogo, da quando a quando) .....

**Curriculum vitae del / della richiedente**

Luoghi di residenza passati in Svizzera: .....  
(luogo, da quando a quando) .....

.....

Scuole in Svizzera e all'estero .....  
(luogo, da quando a quando) .....

.....

Attività professionale in Svizzera e all'estero: .....  
(indicazioni concrete sul tipo di attività .....  
professionale, luogo, da quando a quando) .....

.....

Se non è stata esercitata un'attività .....  
professionale indicazioni in merito al .....  
finanziamento del sostentamento .....  
in Svizzera e all'estero: .....

.....

Rapporti personali in Svizzera: .....  
(famiglia, parenti, amici, ecc. ....  
in Svizzera con relativi indirizzi) .....

.....

Passati luoghi di residenza all'estero: .....  
(luogo, da quando a quando) .....

.....

Data della partenza per l'estero: .....  
Da quando e perché risiede nello .....  
Stato di condanna? .....

.....

Indirizzo di residenza attuale: .....

(struttura carceraria, ev. riferimento interno) .....

.....



**Dati relativi a sentenza / condanna**

Data dell' arresto: .....

Tribunale giudicante: .....

Data della sentenza: .....

Reati alla base della sentenza: .....

.....

.....

Misura della pena (pena privativa di libertà,  
pena pecuniaria, ecc.): .....

.....

Data della possibile liberazione condizionale  
nello Stato di condanna: .....

Data del termine definitivo della pena:  
(ovvero senza tener conto di una possibile  
liberazione condizionale) .....

Quali sono le sue intenzioni una volta  
espiata la condanna? .....

(p.es. rimanere in Svizzera, prospettive  
familiari e professionali, partenza per l'estero) .....

.....



**Persona di contatto in Svizzera**

L'UFG/la competente autorità cantonale deve risp. può informare qualcuno in Svizzera (p.es. un familiare) sullo svolgimento della procedura di trasferimento? Per favore, indicare con una croce la risposta esatta:

- No
- Si                    Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono (solo 1 persona)

.....

.....

Il/La sottoscrittente con la presente manifesta il proprio interesse a essere trasferito nel Paese d'origine per scontare il resto di pena.

**Osservazione**

Il presente documento rappresenta soltanto un desiderio di trasferimento. Per le autorità coinvolte di entrambi gli Stati non sussiste nessun obbligo a dare seguito alla richiesta di trasferimento.

Luogo e data:

Firma del / della richiedente:

.....

.....